



Tribunale di Messina

Seconda sezione civile - Ufficio fallimenti

Messina, 19 marzo 2020

Ai giudici delegati ai fallimenti

Dott.ssa Claudia Giovanna Bisignano

Dott. Daniele Carlo Madia

sede

Ai curatori fallimentari

loro sedi

E p.c.

Al Presidente del Tribunale

Alla Cancelleria fallimentare

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti

ed Esperti contabili di Messina

Oggetto: nuova circolare in tema di procedimenti concorsuali alla luce del **decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.**

Facendo seguito alle circolari del 10 e dell'11 marzo, tenuto conto delle disposizioni (parzialmente innovative rispetto al d.l. n. 11/2020), introdotte dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18, in esito a riunione sezionale a distanza ex art. 47 *quater* ord. giud., si trasmettono le seguenti indicazioni operative per il settore fallimentare, che sostituiscono ogni precedente circolare in materia: ciò al fine di rendere effettivo l'obiettivo di tutelare la salute degli operatori del diritto interessati alla trattazione e gestione delle procedure concorsuale (giudici, cancellieri, curatori, commissari e liquidatori giudiziali, esperti stimatori) e assicurare il rispetto delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti al fine di evitare la diffusione del contagio da COVID-19, con riferimento ai vari adempimenti ed attività (ivi comprese le udienze, gli accessi *in loco*, le vendite).

Infatti, in aderenza a quanto emerso a seguito di interlocuzione con altri Uffici giudiziari, la *ratio legis* di "evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone" non può non riguardare, al di là della funzione giudiziaria *stricto sensu*, anche l'attività svolta materialmente

fuori udienza ed all'esterno del Palazzo di Giustizia, a contatto con terzi, ma che è strettamente collegata anche funzionalmente con lo svolgimento della procedura concorsuale e riguarda i luoghi ed i soggetti che compongono nel suo complesso l'Ufficio fallimentare.

a) Quanto al ricevimento dei giudici delegati.

I colloqui in Tribunale da parte dei giudici delegati con curatori, commissari e liquidatori giudiziali, esperti stimatori e, in generale, professionisti interessati alle procedure concorsuali sono **sospesi, allo stato, sino al 15 aprile 2020.**

Eventuali urgenze potranno essere evidenziate con apposita istanza motivata, con "allerta" telematica di urgenza.

Ove si ritenga indispensabile un colloquio diretto (al di là di specifiche esigenze di incontro in Tribunale), conformemente alle prassi adottate da altri Uffici, sarà possibile contattare il giudice all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (giuseppe.minutoli@giustizia.it; danielecarlo.madia@giustizia.it; claudiagiovanna.bisignano@giustizia.it) per programmare un contatto telefonico ovvero a mezzo software "teams di Microsoft", ove possibile (seguiranno ulteriori istruzioni sul punto).

b) Quanto alle udienze prefallimentari.

Premesso che, stante il diritto del debitore di comparire personalmente, non è possibile adottare la modalità telematica di udienza e ritenuto che le istruttorie prefallimentari non rientrano *tout court* tra le eccezioni contemplate nel co. 3 dell'art. 83, d.l. n. 18/2020, **le udienze prefallimentari fissate sino al 15 aprile 2020 verranno differite d'ufficio a data successiva, con decreto dei giudici assegnatari dei fascicoli.**

Nel predetto periodo verranno trattate solo le procedure che (anche a seguito di specifica istanza della parte interessata, positivamente valutata dallo stesso magistrato) rivestano effettivo carattere di **urgenza**, perché, ad esempio, stiano maturando i termini ex art. 10 legge fall. o si sta consolidando una ipoteca o altro.

In tale ultimo caso, i difensori possono anche depositare difese scritte, comunicando che non intendono comparire all'udienza, che si terrà quindi in assenza delle parti ed eventualmente del fallendo.

Analogo trattamento è riservato alla trattazione dei concordati ai sensi degli artt. 161, co. 6, legge fall. e per le udienze ex artt. 162, 173, 179 e 180 legge fall.

Salvo diversa successiva determinazione, le udienze prefallimentari fissate tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 saranno invece trattate regolarmente, con

l'adozione di ogni necessaria cautela, anche di fascia oraria, per limitare al massimo la presenza di più persone in aula o nei corridoi.

c) Quanto alle attività di apposizione dei sigilli ed inventario.

Le attività in questione sono sospese sino al 15 aprile 2020, salvi i casi di assoluta urgenza per evitare la dispersione dei beni da acquisire alla massa e in ogni altro caso, da valutare con il necessario rigore, in cui dal ritardo può derivare effettivo pregiudizio per gli interessi della massa.

d) Quanto all'attività di gestione e controllo del curatore (e del commissario e del liquidatore giudiziali). Gli ordini di liberazione.

Premesso che, con tutta evidenza, il curatore (e il liquidatore e il commissario giudiziale nel concordato preventivo) continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (es.: acquisizione canoni di locazione, interlocuzione con le parti), **gli accessi presso i cespiti del fallito sono sospesi sino alla data del 15 aprile 2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi**, con le necessarie cautele (previa interlocuzione con il giudice):

- 1) esigenza di controllo e monitoraggio dell'esercizio provvisorio;
- 2) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- 3) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;
- 4) ogni altra ragione di urgenza non preventivamente qualificabile, ma che imponga l'esigenza dell'accesso non dilazionabile.

Per il medesimo periodo il curatore è esonerato dall'interrogatorio del fallito salvi i casi di assoluta urgenza, valutati d'intesa con il giudice.

Quanto agli ordini di liberazione, fatte salve le attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite (notifica dell'ordine di liberazione, pre-allerta delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode) ai sensi dell'art. 113, co. 6, d.l. n. 18/2020 (secondo cui l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020), **sino alla data del 30 giugno 2020 sono sospese le attività materiali di liberazione (anche in corso)**, ad eccezione delle seguenti ipotesi e salve le necessarie cautele, previa interlocuzione con il giudice, che valuterà eventuali criticità, sia dal punto di vista pratico che sanitario, dell'attività liberatoria:

- 1) liberazione di immobile già aggiudicato, a meno che l'aggiudicatario non chieda un differimento;
- 2) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
- 3) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

e) Quanto all'attività dell'esperto stimatore.

Sino al 15 aprile 2020 (e salvo eventuale successiva proroga), l'esperto stimatore sarà sollevato esclusivamente dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso il cespite acquisito alla massa fallimentare, salvo casi di urgenza, da valutare rigorosamente dal giudice su specifica istanza del curatore.

f) Quanto alle udienze di verifica dei crediti.

Le udienze di verifica dei crediti fissate sino al 15 aprile 2020 saranno rinviate a data successiva (prudenzialmente dopo il 30 giugno 2020), stante l'ordinaria presenza di più parti in aula).

Con separato provvedimento a norma dell'art. 83, co. 6, d.l. n. 18/2020 si forniranno istruzioni per le verifiche fissate dopo il 16 aprile 2020.

g) Quanto alle vendite.

Deve ricordarsi che, a norma dell'art. 83, d.l. n. 18/2020, dal 9 marzo al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali ed ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Pertanto, **deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo** da parte dell'aggiudicatario, che tuttavia potrà, con tutta evidenza, pagare quanto dovuto. Così come l'emissione dei decreti di trasferimento e gli atti pubblici di trasferimento ex art. 107, co. 1 legge fall., salve effettive e motivate ragioni di urgenza, da segnalare.

Gli **esperimenti di vendita da fissare** saranno fissati prudenzialmente per date successive al 30 giugno 2020.

Poiché, come detto al punto d), gli accessi al cespite in vendita da parte del curatore per consentire agli interessati all'acquisto la visita del bene sono sospesi sino alla data del 15 aprile 2020, conseguentemente, venendo meno una attività informativa essenziale per il potenziale acquirente, **sono sospese le vendite (di qualunque tipologia: modalità telematica "pura" o modalità**

“asincrona” ovvero sincrona mista) fissate sino al 30 aprile 2020, salvo diversa determinazione del giudice (ad esempio, laddove sia possibile evitare qualsiasi rischio per il curatore e le parti, come nel caso di beni totalmente all’aperto (es. struttura portuale o terreno) o di beni immateriali (es. brevetti o licenze).

Pertanto:

- 1) il curatore darà avviso della predetta sospensione sia personalmente agli eventuali offerenti che pubblicamente sul sito del gestore e sul PVP, specificando che trattasi di *“vendita differita ai sensi del d.l n. 18/2020. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione”*; il curatore stesso darà comunicazione di tale adempimento al giudice delegato;
- 2) le offerte già ritualmente pervenute per le vendite oggetto di sospensione verranno considerate valide per il nuovo esperimento da fissare, salvo, per l’appunto, che l’offerente non chieda la restituzione della cauzione già depositata;
- 3) la cancelleria sino al 30 aprile 2020 non accetterà più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite sospese.
- 4) I curatori comunicheranno ai gestori incaricati delle vendite stesse di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito sino alla data del 30 aprile 2020;
- 5) Qualora la vendita sospesa sia stata fissata con modalità tradizionale o sia sincrona mista, nel giorno fissato per gli esperimenti come sopra sospesi, il giudice provvederà con il cancelliere alla apertura delle eventuali buste già pervenute, al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento; la eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti verrà effettuata con modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica;
- 6) in relazione alle procedure sospese nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l’avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;
- 7) il curatore provvederà a chiedere al giudice la rifissazione della vendita, previa nuova richiesta di autorizzazione dell’atto esecutivo del programma di liquidazione (nei fallimenti c.d. di nuovo rito) ovvero mera istanza (nei fallimenti ante 2006).

g) Quanto alle udienze di approvazione del rendiconto finale del curatore.

Le udienze di rendiconto fissate sino al 15 aprile 2020 sono differite d’ufficio a data successiva, in base al carico del ruolo.

Salvo diverse istruzioni ai sensi dell’art. 83, co. 6, d.l. n. 18/2020, le udienze di rendiconto fissate dopo il 16 aprile e sino al 30 giugno si terranno con la sola

presenza in aula del curatore, potendo gli interessati presentare osservazioni telematicamente nel termine a ritroso loro assegnato.

La presente circolare sarà trasmessa, a cura della cancelleria, ai soggetti ed Enti in indirizzo e, a cura della Edicom s.r.l., pubblicata sul sito del Tribunale.

Il Presidente della Seconda sezione civile

(Giuseppe Minutoli)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Minutoli', written in a cursive style.